COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1998
relativa ad aiuti della Germania a favore dell'industria carboniera nel 1997

[notificata con il numero C(1998) 2046]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/687/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 30 settembre 1996 la Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti previsti per il 1997 a favore dell'industria carboniera. A richiesta della Commissione la Germania con lettere del 15 ottobre 1996, del 5 giugno 1997, del 22 ottobre 1997, del 27 gennaio 1998 e del 4 marzo 1998 ha trasmesso informazioni supplementari.

A norma della decisione n. 3632/93/CECA (in prosieguo: «la decisione») la Commissione deve pronunciarsi sulle seguenti misure finanziarie:

a) un aiuto al funzionamento ai sensi dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 6 364 milioni di DEM;

b) un aiuto per la riduzione dell'attività ai sensi dell'articolo 4 della decisione, di importo pari a 3 217 milioni di DEM;

c) un aiuto ai sensi dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 87 milioni di DEM finalizzato al mantenimento in attività del personale in sotterraneo (Bergmannsprämie, premio ai minatori);

d) un aiuto ai sensi dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 200 milioni di DEM a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH e Sophia Jacoba GmbH;

e) un aiuto ai sensi dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 609,2 milioni di DEM, a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG e Sophia Jacoba GmbH volto a consentire a tali imprese di finanziare i costi derivanti o derivati dalla ristrutturazione dell'attività estrattiva e non connessi con la produzione corrente.

Gli interventi finanziari previsti dalla Germania a favore dell'industria carboniera rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione. Di conseguenza la Commissione deve pronunciarsi al riguardo conformemente all'articolo 9, paragrafo 4. In tale contesto la Commissione valuta se gli interventi sono conformi agli obiettivi e criteri generali stabiliti dall'articolo 2 e ai criteri specifici previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della decisione e se sono compatibili con il funzionamento del mercato comune. Inoltre la Commissione deve valutare, in ottemperanza all'articolo 9, paragrafo 6, della decisione, se le misure notificate sono compatibili con il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione sul quale si era pronunciata nella decisione 94/1070/CECA [2] relativa agli aiuti di Stato tedeschi a favore dell'industria carboniera per l'anno 1994.

Con lettera del 5 maggio 1998 l'impresa di produzione di carbone RJB Mining Plc, impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA, ha presentato alla Commissione una

[1] GU L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.

[2] GU L 385 del 31. 12. 1994, pag. 18.

denuncia avverso gli aiuti a favore dell'industria carboniera previsti dalla Germania per il 1997 e il 1998. Secondo la denuncia tali aiuti sono atti a compromettere il normale funzionamento del mercato e della concorrenza e sono pertanto contrari al trattato, in particolare agli articoli 2 e 4.

II

Come risulta dalla notificazione del governo tedesco si tratta per gli interventi finanziari menzionati nella sezione I, lettere a) e b), di un'entità complessiva di 9 581 milioni di DEM, di aiuti per la vendita di carbone e coke all'industria siderurgica della Comunità a concorrenza di 2 581 milioni di DEM e di aiuti al carbone destinato alla produzione di elettricità a concorrenza di 7 000 milioni di DEM. La Germania definisce tali aiuti come aiuti allo smercio.

L'aiuto per la cessione di carbone e coke all'industria siderurgica della Comunità è accordato, come indicato nella notificazione della Germania del 5 ottobre 1995, nel quadro di un contributo limitato ad un periodo di tre anni. Per il periodo 1995-1997 si è trattato di 8 065 milioni di DEM, di cui 5 010 milioni di DEM attinti al bilancio federale e 2 700 milioni di DEM attinti al bilancio del Land Nordrhein-Westfalen. L'importo annuale delle autorità federali passa da 1 760 milioni di DEM per l'esercizio 1995 a 1 650 milioni di DEM per l'esercizio 1996 e scende a 1 600 milioni di DEM per l'esercizio 1997. L'importo del Land Nordrhein-Westfalen passa da 948,5 milioni di DEM per il 1995 a 889,2 milioni di DEM per il 1996 e si riduce a 862,3 milioni di DEM per il 1997. L'importo del Land Saar è sostituito da una imputazione a carico del bilancio federale e a favore dell'impresa Saarbergwerke AG a concorrenza di 355 milioni di DEM, per 118,4 milioni di DEM a ripiano delle perdite 1995 e per un importo identico a ripiano delle perdite per il 1996 e il 1997. Le somme corrispondenti saranno versate a decorrere dall'esercizio 1996 e nel 1998 saranno oggetto di conguaglio definitivo.

L'aiuto in forza di detto regime di aiuti va inteso quale massimale. Al termine del periodo di tre anni si procederà al conguaglio definitivo della differenza esatta tra il prezzo pattuito e i costi di produzione alla tonnellata per il quantitativo totale venduto. Diversamente dal regime precedente, non viene espresso in cifre in via anticipata il quantitativo annuale venduto coperto dall'aiuto. Possono essere oggetto di aiuto soltanto i quantitativi effettivamente venduti. Eventualmente, una volta proceduto a conguaglio definitivo, dovrà essere restituito l'aiuto pagato oltre il limite.

L'aiuto per la vendita di carbone destinato alla produzione di energia elettrica rientra nell'ambito della quinta legge in materia di produzione di energia elettrica del 12 dicembre 1995 («Verstromungsgesetz») [1].

In base a detta legge le imprese carboniere devono dare conto dell'utilizzazione degli importi forfettari loro accordati in sede di notifica dei quantitativi ceduti alle centrali termiche nel 1997. La legge prescrive che l'importo medio dell'aiuto per tonnellata non può superare la differenza tra i costi di produzione medi e il prezzo franco centrale termica di carbone di importazione dai paesi terzi. Il regime esclude il supero del massimale in caso di prezzi d'asta superiori.

L'aiuto nel 1996 e stato limitato ad un importo massimo di 7 500 milioni di DEM passati nel 1997 a 7 000 milioni di DEM.

La Commissione, previo esame delle informazioni trasmesse dalla Germania, constata che gli importi previsti dell'aiuto per tonnellata che sono stati comunicati nel quadro del citato regime di aiuti alla vendita non superano la differenza tra i costi di produzione e i ricavi da prevedere sulla base dei prezzi liberamente pattuiti tra le parti al contratto e non portano a prezzi franco centrale per il carbone prodotto nella Comunità che sono inferiori a quelli del carbone di qualità simile proveniente dai paesi terzi.

Per gli aiuti effettivamente versati occorre eventualmente procedere, sulla base dei costi e dei ricavi effettivi e dei quantitativi realmente ceduti, ad un conguaglio annuale entro la fine del 1998.

In sede di valutazione dei due interventi descritti la Commissione parte dal presupposto che, indipendentemente dai principi stabiliti dalla Germania per la concessione degli aiuti alle imprese carboniere ai sensi del trattato CECA — nel caso presente aiuti alla vendita — si tratta di fatto di aiuti alla produzione corrente che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 3 e 4 della decisione in quanto coprono una grande parte dei costi di produzione delle imprese in questione, a prescindere dal mercato al quale sono destinati i prodotti in questione.

III

Gli aiuti al funzionamento di cui all'articolo 3 della decisione sono destinati alle miniere delle imprese Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG e Preussag Anthrazit GmbH. Nel caso di Ruhrkohle AG l'aiuto riguarda i pozzi Friedrich Heinrich/Rheinland, Niederberg, Walsum, Lohberg/Osterfeld, Prosper/Haniel, Westerholt, Auguste Victoria, Blumenthal/Haard e Heinrich Robert. Nel caso di Saarbergwerke AG l'aiuto interessa i pozzi Ensdorf e Warndt/Luisenthal. Per quanto riguarda Preussag Anthrazit

[1] BGBl. I, pag. 1638.

GmbH l'aiuto riguarda il pozzo Ibbenbüren. Questo aiuto, di importo pari a 6 364 milioni di DEM, è destinato a colmare la differenza tra i costi di produzione e il prezzo di vendita liberamente pattuito dai contraenti in base alle condizioni del mercato mondiale per il carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania e alla luce dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione, la Commissione constata che i costi, nell'ipotesi di prezzi costanti, tra il 1996 e il 1992 si sono ridotti del 15 %. Trattasi di una differenza rilevante tra i costi di produzione medi, che nel 1996 erano circa 269 DEM per tonnellata di equivalente carbone (tec), e i prezzi del mercato mondiale per qualità equivalenti, stimabile in un importo di circa 80 DEM per tec. Questa differenza può tuttavia ridursi in una certa misura nei prossimi anni, mano a mano che la produzione si concentra nei siti più produttivi.

La riduzione dei costi supera quella comunicata dalla Germania nel quadro del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione sulla quale la Commissione si era pronunciata favorevolmente con la decisione 94/1070/CECA.

La Commissione è inoltre del parere che lo smantellamento degli aiuti incorporato dalla Germania nelle sue disposizioni di legge e nella legge finanziaria dopo l'approvazione del piano citato contribuirà a rafforzare tale tendenza.

L'obiettivo è ridurre al minimo gli aiuti; conformemente al principio sostenuto dalla Germania che gli aiuti devono essere accordati soltanto per la produzione destinata alla generazione di energia elettrica e all'industria siderurgica della Comunità, la Germania si impegna a vendere la produzione destinata al consumo domestico e all'industria al livello dei prezzi che copra i costi di produzione.

La Commissione non ha obiezioni nei confronti degli aiuti che la Germania intende accordare per 1,28 milioni di tonnellate di antracite in piccole pezzature prodotta da Preussag Anthrazit GmbH che sono destinate alla produzione di energia elettrica. Tuttavia non è ancora in grado di adottare una decisione conformemente all'articolo 3 della decisione sull'importo di 65 milioni di DEM che la Germania intende concedere a tale impresa, come notificato alla Commissione, per il 1997. Tale importo copre, per 647 000 tonnellate di antracite in piccole pezzature vendute dall'impresa citata all'industria e per il consumo domestico, la differenza tra costi di produzione e prezzo medio di vendita.

La Commissione prenderà una decisione una volta concluso l'esame in corso delle vendite di antracite in piccole pezzature praticate da tale impresa nel Regno Unito. A seguito di denunce e di propri accertamenti, in data 2 agosto 1997 la Commissione ha trasmesso al governo tedesco una lettera nella quale comunica ufficialmente il contenuto della denuncia e lo invita a pronunciarsi in ordine alle pratiche dell'impresa stessa e del governo tedesco ([1]).

La Germania, a norma dell'articolo 86 del trattato CECA, si impegna a far sì che gli aiuti siano assolutamente limitati alla misura necessaria, tenuto conto delle considerazioni sociali e regionali nonché del declino dell'attività estrattiva del carbone nella Comunità e a far sì che essi non rappresentino né direttamente né indirettamente un vantaggio economico per una attività diversa da quella estrattiva, ad esempio per le attività industriali connesse con l'estrazione o la trasformazione del carbone prodotto nella Comunità.

In sede di valutazione dell'aiuto al funzionamento ai sensi dell'articolo 3, la Commissione ha tenuto conto dell'urgente necessità di contenere al massimo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione le conseguenze sociali e regionali della ristrutturazione dell'attività mineraria. Essa prende atto inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della tendenza alla riduzione dei costi di produzione in presenza di prezzi costanti. Va altresì aggiunto che la politica di ristrutturazione annunciata dalla Germania in occasione dell'accordo del 13 marzo 1997 tra i Länder produttori di carbone Nordrhein-Westfalen e Saarland, l'industria carboniera tedesca, i rappresentanti dei lavoratori e del governo federale dovrebbe rendere possibile un'ulteriore riduzione dei costi di produzione e degli aiuti.

La Commissione, previo esame delle informazioni inoltrate dalla Germania, constata che gli importi degli aiuti previsti per tonnellata che sono stati comunicati nel quadro di detti regimi di aiuto al collocamento non superano la differenza tra i costi di produzione e i ricavi attesi sulla base dei prezzi pattuiti liberamente dalle parti al contratto e non portano, per il carbone prodotto nella Comunità, a prezzi franco stabilimento che sono inferiori a quelli del carbone di qualità analoga proveniente da paesi terzi.

Fatta riserva della decisione relativa all'importo di 65 milioni di DEM sulla base delle informazioni comunicate dalla Germania e degli impegni assunti (cfr. sezione VIII) l'aiuto previsto per il 1997 risulta compatibile con la decisione, in particolare con gli articoli 2 e 3.

([1]) GU C 258 del 23. 8. 1997, pag. 2.

IV

L'aiuto previsto per la riduzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 4 della decisione e pari a 3 217 milioni di DEM deve compensare la differenza tra i costi di produzione e il prezzo di vendita liberamente pattuito sulla base delle condizioni del mercato mondiale per il carbone di qualità analoga proveniente da paesi terzi ed essere erogato a favore dei pozzi dell'impresa Ruhrkohle AG, in particolare dei pozzi Sophia-Jacoba, Fürst Leopold/Wulfen, Ewald/Hugo, Haus Aden/Monopol e Westfalen. Nel caso dell'impresa Saarbergwerke AG l'aiuto è destinato al pozzo Göttelborn/Reden.

Tale aiuto fa parte di un programma mirato alla completa o parziale cessazione delle attività dei pozzi citati.

A prescindere dall'abbandono dei pozzi Sophia-Jacoba, che rientra nel quadro del piano tedesco di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione sul quale la Commissione si è pronunciata favorevolmente il 13 dicembre 1994, la cessazione delle attività nei siti indicati è prevista dall'accordo del 13 marzo 1997 che porterà tra il 1997 e il 2002 ad una riduzione delle capacità produttive pari a 16 milioni di tonnellate (34 % delle capacità complessive di produzione) e alla soppressione di 33 000 posti di lavoro.

Conformemente all'articolo 4 della decisione il pozzo Sophia-Jacoba è stato completamente abbandonato nel 1997; i pozzi Göttelborn/Reden, Ewald/Hugo e Westfalen cesseranno completamente l'attività prima della scadenza della decisione. Grazie al raggruppamento degli impianti di estrazione si perverrà ad abbandoni parziali dell'attività che porteranno ad una persistente e con tutta probabilità considerevole riduzione dell'attività di estrazione prima della scadenza della decisione. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino della decisione tale aiuto contribuisce alla soluzione dei problemi sociali e regionali collegati con la completa o parziale riduzione dell'attività estrattiva.

La riduzione della produzione registrata nel 1996 e pari al 17 % rispetto al 1992 è conforme agli obiettivi che sono stati notificati nell'ambito del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole con la decisione 94/1070/CECA.

L'obiettivo e quello di ridurre al minimo gli aiuti; in conformità al principio da essa enunciato che gli aiuti debbano essere concessi soltanto a favore della produzione che è destinata alla generazione di energia elettrica e all'industria siderurgica della Comunità, la Germania si impegna a vendere la produzione destinata all'industria e al consumo domestico a prezzi che coprono i costi di produzione.

La Commissione non ha obiezioni nei confronti degli aiuti che il governo tedesco intende concedere per 125 000 tonnellate di antracite in piccole pezzature prodotte dall'impresa Sophia-Jacoba GmbH, quantitativo destinato alla produzione di energia elettrica. Tuttavia non può ancora adottare una decisione in forza dell'articolo 4 della decisione sull'importo di 12 milioni di DEM che la Germania intende accordare a tale impresa, conformemente a quanto comunicato alla Commissione, nel quadro degli aiuti a favore dell'impresa Ruhrkohle AG per il 1997. Tale importo copre, per 120 000 tonnellate di antracite in piccole pezzature che questa impresa ha venduto all'industria e al consumo domestico, la differenza tra i costi di produzione e il prezzo medio di vendita.

La Commissione intende adottare una decisione una volta ultimato l'esame in corso delle vendite di antracite in piccole pezzature di detta impresa nel Regno Unito. A seguito di denunce e degli accertamenti compiuti, la Commissione ha inviato al governo tedesco in data 2 agosto 1997 una lettera nella quale comunica ufficialmente al medesimo il contenuto delle denunce e lo invita a pronunciarsi sulle pratiche dell'impresa nonché a trasmettere la posizione del governo tedesco [1].

Con riserva della decisione relativa all'importo di 12 milioni di DEM, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania e degli impegni assunti (cfr. sezione VIII) l'aiuto previsto per il 1997 è compatibile con la decisione, in particolare con gli articoli 2 e 4.

V

L'aiuto di 87 milioni di DEM destinato al finanziamento dei premi ai minatori dell'industria mineraria tedesca («Bergmannsprämien») che ammontano a 10 DEM per turno in sotterraneo, deve incentivare il personale qualificato a lavorare in sotterraneo e a promuovere la razionalizzazione delle produzione. Dalla notificazione della Germania risulta che tale aiuto rappresenta per i minatori un vantaggio in termini finanziari e quindi riduce corrispondentemente i costi di produzione dell'impresa mineraria. Si tratta quindi di un aiuto che va esaminato alla luce dell'articolo 3 della decisione.

L'aiuto in questione contribuisce ad incrementare nella misura del possibile la produttività e agevola in tal modo la ristrutturazione e la razionalizzazione dell'attività estrattiva. Esso contribuisce così anche al raggiungimento

[1] Cfr. nota precedente.

dell'obiettivo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione, vale a dire a realizzare, in base ai prezzi del carbone sul mercato mondiale, nuovi progressi verso la redditività per ridurre gradualmente gli aiuti.

In sede di valutazione degli aiuti la Commissione ha tenuto conto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione, della necessità urgente di alleviare nella misura del possibile gli effetti sociali e regionali della ristrutturazione.

L'aiuto contribuisce, in ottemperanza al disposto dell'articolo 3 della decisione, ad un lieve miglioramento della capacità di stare sul mercato delle imprese in questione in quanto l'incremento di produttività realizzato grazie al mantenimento di personale qualificato in sotterraneo porta a una riduzione dei costi di produzione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e delle informazioni comunicate dalla Germania nonché degli impegni assunti dalla Germania conformemente alla sezione VIII, l'aiuto previsto per il 1997 è compatibile con gli obiettivi della decisione, in particolare con i suoi articoli 2 e 3.

VI

L'aiuto a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH e Sophia Jacoba GmbH per un importo di 200 milioni di DEM serve a coprire i costi aggiuntivi di evacuazione delle acque reflue per le imprese che nel quadro delle misure di ristrutturazione hanno cessato l'attività e si trovano in prossimità di pozzi attivi. Poiché nelle miniere non più coltivate le attività relative all'evacuazione delle acque reflue sono cessate o sono soltanto limitate, una parte di queste acque, che non deriva quindi assolutamente dall'estrazione, fluisce nelle miniere attive ubicate in prossimità e causa così costi aggiuntivi.

Tale aiuto espressamente previsto al punto II, lettera b), dell'allegato della decisione copre i costi causati dalle ristrutturazioni per l'approvvigionamento e l'evacuazione delle acque. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della decisione l'aiuto specifico non deve superare l'importo dei costi.

La Commissione ha esaminato i contratti tra gli enti pubblici e le imprese nonché, nel quadro di un controllo contabile, i dati relativi ai costi e ha constatato che gli aiuti non superano le risorse impegnate.

Lo sgravio a favore delle imprese interessate che risulta pertanto possibile riduce lo squilibrio finanziario a loro carico e rende possibile la prosecuzione della loro attività. Sotto questo profilo l'aiuto corrisponde agli obiettivi menzionati nell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione.

VII

L'aiuto di 609,2 milioni di DEM a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG e Sophia Jacoba GmbH è destinato a coprire i costi derivati o derivanti dalla ristrutturazione dell'attività mineraria e non connessi con la produzione corrente (oneri residui o pregressi).

L'aiuto e il risultato di decisioni negoziate nell'ambito del pacchetto carbone dell'11 novembre 1991 di concerto con le imprese minerarie, il governo federale, gli esecutivi dei Land Nordrhein-Westfalen e Saarland, i sindacati dei minatori e le imprese di produzione di energia elettrica.

Esso è destinato alla copertura dei seguenti costi: oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali nella misura in cui sono dovuti al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età stabilita a tal fine dalla legge, altre spese eccezionali per i lavoratori privati del loro impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione, pagamento di pensioni e indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori privati del loro impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni, forniture gratuite di carbone ai lavoratori privati del loro impiego a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni. Sotto il profilo tecnico e finanziario l'aiuto è destinato a coprire lavori supplementari per la sicurezza all'interno della miniera richiesti da operazioni di ristrutturazione, nonché deprezzamenti intrinseci eccezionali nella misura in cui risultino dalla ristrutturazione dell'industria.

Tale aiuto a copertura degli oneri menzionati espressamente nel punto I, lettere a), b), c), d), f) e k), dell'allegato della decisione non può superare i costi menzionati per essere compatibile con le disposizioni dell'articolo 5 della medesima.

La Commissione ha esaminato i dati relativi ai costi nel quadro di un controllo contabile e ha constatato che gli aiuti non superano gli stanziamenti impegnati.

Lo sgravio che risulta pertanto possibile a favore delle imprese interessate ne riduce lo squilibrio finanziario e dà loro modo di proseguire l'attività. L'aiuto corrisponde quindi agli obiettivi menzionati nell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione.

VIII

La Commissione prende atto del fatto che la Germania provvederà ad adottare con regolamento le misure che sono necessarie affinché gli aiuti concessi in forza della presente decisione non superino per nessuna impresa e per nessuna unità di produzione la differenza tra i costi di produzione e il prezzo di vendita liberamente pattuito sulla base delle condizioni del mercato internazionale (franco impresa) tra le parti contraenti. Gli aiuti per tonnellata di produzione corrente non debbono condurre alla situazione in cui i prezzi del carbone prodotto nella Comunità siano inferiori a quelli del carbone di qualità equivalente proveniente dai paesi terzi. Inoltre la Germania provvederà affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza né discriminazioni tra produttori di carbone nonché tra venditori e consumatori di carbone nella Comunità.

La presente decisione lascia impregiudicata la posizione della Commissione in ordine al piano di ristrutturazione per il periodo 1998-2002 che sarà oggetto di un'ulteriore decisione della Commissione in conformità dell'articolo 8 della decisione n. 3632/93/CECA.

Per dar modo alla Commissione di esaminare se nelle unità produttive a favore delle quali sono erogati aiuti al funzionamento in conformità dell'articolo 3 della decisione si constati effettivamente una riduzione tendenziale dei costi di produzione commisurata ai prezzi del mercato mondiale, la Germania si impegna a comunicare alla Commissione entro il 30 settembre di ciascun anno i costi di produzione degli stabilimenti in questione per l'anno precedente nonché tutti i dati prescritti dall'articolo 9 della decisione. Nel caso in cui qualcuna delle unità produttive in questione non rispetti le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione, la Germania propone alla Commissione, a norma dell'articolo 4 della decisione, di inserire dette unità o in un piano di cessazione dell'attività entro il 23 luglio 2002 o, in presenza di ragioni eccezionali di ordine sociale o regionale, in un piano di cessazione progressiva e continua dell'attività.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione la Commissione esamina se gli aiuti accordati a favore della produzione corrente sono conformi agli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 della decisione. La Germania comunica pertanto, entro il 30 settembre 1998, l'entità degli aiuti versati effettivamente nel 1997 nonché eventuali modifiche degli importi comunicati in origine. La Germania, in occasione della trasmissione annuale di queste informazioni, mette a disposizione tutti gli elementi che sono necessari per la verifica dell'osservanza dei criteri stabiliti negli articoli citati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata ad adottare i seguenti provvedimenti a favore dell'industria carboniera:

a) un aiuto al funzionamento in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA pari a 6 299 milioni di DEM. La Commissione si pronuncerà in un momento successivo sull'importo residuo di 65 milioni di DEM a favore dell'impresa Preussag Anthrazit GmbH;

b) un aiuto per la riduzione dell'attività estrattiva in conformità dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA pari a 3 205 milioni di DEM. La Commissione si pronuncerà in un momento successivo sull'importo residuo di 12 milioni di DEM a favore dell'impresa Sophia Jacoba GmbH;

c) un aiuto ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA per 87 milioni di DEM per il mantenimento di personale in sotterraneo («Bergmannsprämie»);

d) un aiuto ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA di 200 milioni di DEM a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH e Sophia Jacoba GmbH;

e) un aiuto in conformità dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA di 609,2 milioni di DEM a copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG e Sophia Jacoba GmbH, che darà modo alle imprese citate di coprire i costi che derivano o sono derivati alle medesime dalla ristrutturazione dell'attività estrattiva e non sono connessi con la produzione corrente.

Articolo 2

A norma dell'articolo 86 del trattato CECA la Germania si impegna a prendere ogni provvedimento generale o speciale atto ad assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente decisione. La Germania garantisce che gli aiuti approvati vengano utilizzati soltanto per gli scopi menzionati e che gli importi di spesa soppressi, sopravvalutati o inesatti per le voci indicate nella presente decisione vengano restituiti.

Articolo 3

La Germania comunica entro il 30 settembre 1998 gli importi effettivamente versati nel corso dell'esercizio 1997 e trasmette i dati conformemente all'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998.

Per la Commissione
Christos PAPOUTSIS
Membro della Commissione